



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE
SOSTENUTE PER LA LOCAZIONE NELL'ANNO 2020
(LEGGE 431/98, ART. 11)**

Visti:

- l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- le indicazioni contenute, da ultimo, nelle DGR n. 1042/2021 e 1137/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 20 del 25/02/2022;
- la determinazione n. 96 del 02/03/2022;

SI RENDE NOTO

Che è indetto il seguente bando per l'assegnazione di contributi ai locatori di alloggi in locazione per il rimborso **delle spese dagli stessi sostenuti nel 2020**;

ARTICOLO 1

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei suddetti contributi;

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa, regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- c) residenza anagrafica nel Comune di Borghetto Santo Spirito (SV);
- d) titolarità di un contratto di locazione relativo ad unità immobiliari ad uso abitativo primario e non incluse nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti di nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale provinciale, secondo la scheda n. 2 di cui alla D.G.R. n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco o di altra Autorità giudiziaria che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Borghetto Santo Spirito (€ 125.670,01);
- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile (senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno);
- h) valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= (con una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25%, in ragione dell'emergenza COVID-19). La riduzione del reddito di cui alla presente lettera – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020, che dovranno essere prodotte dal richiedente;
- i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'anno 2020 - dell'onere relativo al canone di locazione, al NETTO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CONDOMINIALI, risultante da idonea documentazione (bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);
- j) canone annuo di locazione, come contrattualmente stabilito, **NON superiore ad € 7.800,00=.**

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il Tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

ARTICOLO 3

Sono esclusi dal presente bando i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994;

ARTICOLO 4

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 5

Il contributo **teorico** erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, **rapportato al numero di mesi sostenuti**, arrotondato all'unità superiore e fatti salvi i limiti contributivi di cui ai successivi commi 1 e 2

1. Il contributo **teorico minimo** ammissibile è pari a € 300,00.

2. Il contributo **teorico massimo** riconoscibile è pari a € 2.400,00.

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del **De cuius** richiedente e che continuano a condurre l'alloggio.

In tutti gli altri casi, il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato nel 2020 di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2021, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, destinata alla copertura del canone di locazione. Pertanto il Comune di Borghetto Santo Spirito, successivamente alla erogazione del suddetto contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ARTICOLO 6

La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere consegnata, **entro la scadenza prevista (il 01/04/2022)** utilizzando **esclusivamente** i modelli appositamente predisposti.

Tali modelli sono scaricabili nell'apposita sezione del sito Web del Comune di Borghetto Santo Spirito (www.comune.borghettosantospirito.sv.it), oppure ritirabili presso la sede comunale di Palazzo Elena Pietracaprina in Piazza Libertà.

I modelli dovranno essere debitamente compilati a cura del richiedente e pervenire al Comune di Borghetto Santo Spirito **dal 02/03/2022 al 01/04/2022** in una delle seguenti modalità:

1. consegna **a mano** della domanda e degli allegati dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto Santo Spirito, in Piazza Italia n. 1;
2. per posta tramite **raccomandata** con ricevuta di ritorno o equivalente, che deve essere inviata a COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO, UFF. SERVIZI SOCIALI, PIAZZA ITALIA N.1 – 17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) - entro e non oltre il termine previsto dal bando ossia

il **01/04/2022**. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato “**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA LOCAZIONE NELL'ANNO 2020 (LEGGE 431/98, ART. 11)**”;

3. tramite **PEC (POSTA CERTIFICATA)** all'indirizzo comuneborghettoss@postecert.it **entro e non oltre il giorno 01/04/2022** (in tal caso farà fede la data e l'ora di ricezione a sistema).

Non saranno quindi accettate domande:

- pervenute oltre **il 01/04/2022**;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3;
- non redatte sulla modulistica appositamente predisposta e con modalità difformi da quelle previste nel presente bando;
- non complete di tutta la documentazione richiesta;
- sprovviste di sottoscrizione del richiedente e della fotocopia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità.

ARTICOLO 7

Successivamente alla scadenza del bando, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare la regolarità delle domande pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto. I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti in graduatoria, sulla base della percentuale di incidenza canone/valore ISEE in ordine decrescente. L'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del Comune di Borghetto S. Spirito con le modalità in uso e per un periodo di giorni 15. Ai sensi della Legge 241/90 il Comune di Borghetto S. Spirito **NON INVIERA'** comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, riportando esclusivamente il numero di protocollo della domanda. Le comunicazioni agli interessati (ammissione, liquidazione ecc..) si considerano pertanto soddisfatte mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune. Avverso la graduatoria gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali reclamo scritto non oltre i 10 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria. Sui ricorsi presentati l'Ufficio Servizi Sociali, esclusivamente via pec, con consegna a mano al protocollo o tramite raccomandata a/r, come indicato al precedente articolo 5, deciderà, con decisione inappellabile nei successivi 5 giorni. Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (Es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. **In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.**

ARTICOLO 8

Nel caso in cui la quota messa a disposizione per le finalità di cui al presente bando fosse inferiore al fabbisogno, si procederà, per tutti gli aventi diritto, alla riduzione proporzionale dei contributi loro spettanti o, in caso fosse superiore, all'incremento proporzionale degli stessi contributi.

ARTICOLO 9

Il Comune determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati dal presente Bando. La liquidazione del contributo avverrà ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011. Il beneficiario dovrà pertanto comunicare il proprio codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero di carte prepagate o quello di soggetto maggiorenne facente parte del nucleo familiare originario, per il quale permane il requisito della residenza con il firmatario.

ARTICOLO 10

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi agli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Borghetto Santo Spirito, che saranno a disposizione telefonicamente al numero 0182 940924 per informazioni e per assistenza alla compilazione, nelle giornate di **LUNEDI' - MERCOLEDI' e VENERDI'** dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241/90 e s.m.i. si informa che gli Uffici Responsabili del procedimento sono il *Servizio Servizi al Cittadino, Ufficio servizi sociali*.

ARTICOLO 11

Il Comune trasmetterà alla regione Liguria l'elenco delle domande ammesse e la richiesta complessiva (fabbisogno), i dati dei richiedenti e le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto dalla stessa previsto.

ARTICOLO 12

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi una tantum a sostegno delle spese connesse al canone di locazione. Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

ALLEGATI:

- Modulo di domanda - modello B)
- Modulo di autocertificazione residenza per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea - modello C)
- Modulo monitoraggio condizione abitativa – modello D)
- Modulo dichiarazione proprietario canoni 2020 – modello E).

Borghetto Santo Spirito, lì 02/03/2022

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Barbara Faccini

Documento informatico sottoscritto Digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLgs n.82/2005